



11367/16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. -

DISCIPLINARE
AVVOCATI

Dott. GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione -

Dott. VITTORIO NOBILE - Presidente Sezione -

Ud. 26/01/2016 -
PU

Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -

R.G.N. 26601/2014

Ron 4367

Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -

Rep.

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Consigliere -

CI.

Dott. CAMILLA DI IASI - Consigliere -

Dott. STEFANO PETITTI - Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 26601-2014 proposto da:

FOTI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
RONCIGLIONE 3, presso lo studio dell'avvocato FABIO GULLOTTA,
rappresentato e difeso dall'avvocato EMANUELE PRINCIPI, per delega
a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

32/16

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE; CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO; PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 116/2014 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 26/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/2016 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;

udito l'Avvocato Emanuele PRINCIPI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso nei confronti del C.N.F.; inammissibilità o rigetto del ricorso nei confronti degli altri intimati; statuizione sul contributo unificato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'avv. Francesco Foti, sottoposto a procedimento penale con ordinanza di custodia cautelare del 28 gennaio 2000 per il reato di associazione per delinquere finalizzata all'ottenimento di indebiti rimborsi IVA, alla corruzione di funzionari dell'erario e ad occultare, mediante operazioni di riciclaggio, il provento dei reati di frode fiscale realizzati, venne sospeso dall'esercizio della professione e sottoposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano a procedimento disciplinare iniziato con delibera del 19 aprile 2001. Detto procedimento, sospeso con delibera 21 giugno 2001 per la pendenza del procedimento penale sui medesimi fatti rilevanti disciplinarmente e ripreso con delibera 13 gennaio 2005, venne definito all'udienza del 29 ottobre 2012 - dopo che era passata in giudicato, il 29 maggio 2012, la condanna penale dell'avv. Foti a quattro anni e sei mesi di reclusione - con la radiazione dall'albo dell'incolpato.

Quest'ultimo ricorse al Consiglio Nazionale Forense, che ha respinto il ricorso negando anzitutto che l'illecito fosse prescritto, dato che il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato



della sentenza penale di condanna, nella specie prodottosi il 29 maggio 2012 con la declaratoria d'inammissibilità del ricorso per cassazione dell'imputato. Quanto al merito, preso atto del vincolante accertamento dei fatti contenuto nella sentenza penale e ritenuta la particolare gravità anche sotto il profilo disciplinare dei medesimi fatti, integranti violazione di precetti deontologici, il Consiglio ha confermato la sanzione della radiazione, previa disapplicazione della cancellazione dall'albo nel frattempo illegittimamente disposta dal Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'art. 17 della legge professionale.

L'avv. Foti ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Gli intimati non si sono difesi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Va preliminarmente accolta l'eccezione, sollevata dal Procuratore Generale, d'inammissibilità del ricorso in quanto proposto nei confronti del Consiglio Nazionale Forense, quest'ultimo essendo giudice, non già parte in causa.

2. - Con il primo motivo di ricorso viene riproposta l'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare, osservando che essa sarebbe comunque maturata sia che si consideri atto interruttivo l'apertura del procedimento disciplinare del 19 aprile 2001, sia che si consideri tale la revoca della sospensione del medesimo procedimento sopraggiunta il 13 gennaio 2005.

2.1. - Il motivo è infondato, perché nella specie la decorrenza del termine di prescrizione va fissata al 29 maggio 2012, data del passaggio in giudicato della sentenza penale.

Agli effetti della prescrizione dell'azione disciplinare di cui all'art. 51 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, recante l'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, occorre infatti distinguere il caso, previsto dall'art. 38, in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso, previsto dall'art. 44, in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale. Nel primo caso, in cui l'azione



disciplinare è collegata ad ipotesi generiche ed a fatti anche atipici, il termine prescrizione comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l'azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta (Cass. Sez. Un. 10071/2011).

L'obiezione del ricorrente, secondo cui nella specie tale principio non sarebbe applicabile perché l'originaria imputazione a suo carico sarebbe stata modificata nel corso del processo penale, mentre l'incolpazione disciplinare sarebbe rimasta identica all'imputazione originaria, è inammissibile prima ancora che infondata. E' infatti generica, non essendo precisate le asserite modifiche dell'imputazione; inoltre presuppone accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità, dato che la sentenza impugnata non fa alcun cenno a tali modificazioni.

Né ha rilievo la considerazione che comunque il procedimento disciplinare era stato iniziato nel 2001, o comunque ripreso nel 2005 dopo la iniziale sospensione, protraendosi dunque per anni prima del formarsi del giudicato penale. Che l'azione disciplinare sia stata in concreto esercitata ovvero sia proseguita pur dovendo essere sospesa, è, invero, circostanza che potrebbe incidere, semmai, sulla validità degli atti del procedimento disciplinare compiuti a dispetto della necessaria sospensione del medesimo; ma non incide certo sulla prescrizione, il cui termine iniziale resta fissato nel momento a partire dal quale l'azione può essere esercitata, coincidente, come si è visto, nelle ipotesi di illecito costituente anche reato, con il momento del passaggio in giudicato della sentenza penale.



3. - Con il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione di legge e "omessa, insufficiente contraddittoria motivazione", si lamenta che il Consiglio Nazionale Forense (a) non abbia tenuto conto che alcuni dei capi d'imputazione riprodotti nell'incolpazione disciplinare su cui si basa la sentenza impugnata - come la calunnia e le falsificazioni - erano invece caduti in sede penale e (b) abbia poi applicato la più grave delle sanzioni disciplinari - la definitiva radiazione dall'albo - senza valutare effettivamente la gravità degli addebiti, considerato anche che il Tribunale penale aveva applicato la sanzione accessoria dell'inibizione soltanto temporanea, per tre anni, dell'esercizio della professione e che, in base al decreto di computo delle pene, "residuava al 17 settembre 2012 un solo anno di reclusione, interamente scontato con l'affidamento in prova ai servizi sociali".

3.1. - Il motivo è inammissibile.

Entrambi i rilievi - (a) e (b) - presuppongono invero l'accertamento di fatti non risultanti dalla sentenza di merito, che non può essere effettuato in sede di legittimità. Il secondo, inoltre, si sostanzia nella richiesta di una diversa valutazione della gravità dei fatti e della congruità della sanzione applicata, che questa Corte non può svolgere, essendo tale valutazione riservata al giudice di merito.

4. - Il ricorso va in conclusione respinto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, in quanto proposto nei confronti del Consiglio Nazionale Forense, e, in quanto proposto nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, lo rigetta.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 gennaio
2016.

Il Consigliere estensore

Carlo De Chiara
Carlo De Chiara

Il Presidente

Renato Rordorf
Renato Rordorf

Paola Francesca Campoli
IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi. 31 MAG 2016
IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI

